



# Comune di Roccabascerana

## Provincia di Avellino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 20 DEL 13-11-2020**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento nuova IMU.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tredecim** del mese di **novembre** alle ore **15:00**, nell'apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in **seduta Pubblica Ordinaria** ed in **Prima convocazione** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<b>DEL GROSSO ROBERTO</b>	<b>A</b>	<b>LANDOLFI ANTONIA</b>	<b>P</b>
<b>FUCCI ALBINO</b>	<b>P</b>	<b>CHIAROLANZA GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>TODINO FERNANDO</b>	<b>P</b>	<b>VISCIONE OTTAVIO</b>	<b>A</b>
<b>Adamo Tommaso</b>	<b>P</b>	<b>CAPORASO AMABILE</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ROSETTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>PERROTTA ANTONELLA</b>	<b>P</b>		

**PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 2**

Presiede l'adunanza il sig. **FUCCI ALBINO**, nella sua qualità di **CONSIGLIERE**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE dott. Pezzolla Francesco**, incaricato della redazione del verbale e con le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il **CONSIGLIERE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere dell'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

**Il Consiglio Comunale**, così riunito, adotta la seguente deliberazione:-

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 ha abrogato la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà distabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *" Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate,*

*anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile del servizio finanziario:
- b) Revisore dei conti, prot. 6079 del 5.11.2020

Relaziona il Cons. Adamo che dà atto delle tre modifiche principali della nuova IMU che hanno comportato l'approvazione del nuovo regolamento;

Successivamente con voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Rossi), zero contrari

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nell'allegato al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre,

con apposita votazione di cui n. 7 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Rossi), zero contrari

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO PRESIDENTE**  
**(F.to sig. FUCCI ALBINO )**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data **17-11-2020**, al n. **368**, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

**Rocbascerana 17-11-2020;**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rocbascerana Li 17-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

**Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale.**

Rocbascerana, Li 17.11.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(dott. Pezzolla Francesco)**

---

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti servizi:

- Servizio amministrativo
- Servizio economico finanziario
- Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---